

**Zeitschrift:** Pro Senectute : schweizerische Zeitschrift für Altersfürsorge,  
Alterspflege und Altersversicherung

**Herausgeber:** Schweizerische Stiftung Für das Alter

**Band:** 12 (1934)

**Heft:** 4

  

**Artikel:** L'Assistenza dei vecchi nel cantone Ticino

**Autor:** Martini, Gino

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-722686>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 08.02.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## L'Assistenza dei vecchi nel cantone Ticino.

Che i vecchi abbiano sempre ispirato sentimenti di umanità e di simpatia tanto nelle autorità quanto nella popolazione del Cantone Ticino, lo provano le numerose iniziative sorte e sviluppatesi in loro favore.

Il mantenimento dei vecchi è espressamente indicato nello art. 3 della legge 26 gennaio 1903 come uno degli scopi della pubblica assistenza. Con ciò il legislatore non ha fatto che riassumere in una disposizione legislativa una tradizione ben radicata nel popolo, quella della generosità e della pietà verso la vecchiaia bisognosa.

Se numerose sono le contestazioni che sorgono fra i comuni e gli indigenti e quelle in cui il Dipartimento dell'Interno deve intervenire sia quale autorità di vigilanza in tema di pubblica assistenza sia quale istanza di ricorso, bisogna riconoscere, ad onor del vero, che rarissime sono quelle in cui i ricorrenti siano dei vecchi, chè in tal caso quasi sempre il sentimento prevale sulla grettezza degli amministratori e fa trovare il modo di superare le difficoltà finanziarie che molto spesso di tale grettezza sono la causa.

Anche le poche contestazioni che sorgono vertono generalmente sul modo non sulla necessità dell'assistenza. Le autorità del comune tenute all'assistenza sono, di solito, propense ad internare i vecchi bisognosi in qualche ospizio perchè ritengono, ed a ragione, che non mancherebbe loro più nulla, nè il pane quotidiano nè le cure in caso di malattia. I vecchi per contro sono piuttosto contrari a questa misura e, pur di non rinunciare alla libertà, sono disposti a trascinare gli ultimi anni fra gli stenti.

A me sembra però di avere notato che l'opposizione è meno tenace quando l'istituto di ricovero è situato nel luogo di domicilio dell'indigente o nelle immediate vicinanze. E si capisce benissimo. I vecchi non hanno la triste sensazione di essere strappati da un ambiente familiare e caro per essere trasferiti in luoghi sconosciuti e che destano in loro una naturale diffidenza. D'altra

parte essi possono ricevere spesso le visite dei parenti. Senza dire che nel ricovero ritrovano quasi sempre amici o conoscenti, sia fra gli altri ricoverati, sia fra il personale. È perciò da salutarsi la tendenza accentuata nell'ultimo decennio alla costruzione di ricoveri regionali per i vecchi.

L'obbligo dell'assistenza incombe, nel nostro Cantone, ai Comuni. Fin dal 1931 però lo Stato rimborsa ai comuni il 50% delle spese che essi sopportano per l'assistenza dei vecchi aventi più di 65 anni, in forza di una disposizione contenuta nella legge 8 luglio 1931, con la quale sono state portate delle modificazioni e aggiunte alla legge del 1903 sull'assistenza pubblica.

È certo che tale disposizione legislativa ha indotto i comuni ad essere più generosi nell'assistere i vecchi. Basta, per persuadersene, dare uno sguardo alla statistica. Le spese per l'assistenza dei vecchi ammontarono infatti nel 1922 a franchi 230.000, nel 1923 a Fr. 222.000, nel 1924 a Fr. 220.000 circa. Nel 1931, il primo anno in cui i comuni beneficiarono del sussidio statale, esse salirono a Fr. 251.000. L'ascesa continua nel 1932 e nel 1933, anni in cui furono spesi rispettivamente Fr. 283.000 e Fr. 300.000. La differenza è tanto più notevole se si tien conto del fatto che le cifre del 1922, 1923 e 1924 si riferiscono alle spese sopportate per le persone aventi più di 60 anni, mentre quelle degli ultimi 3 anni si riferiscono a persone aventi più di 65 anni. Con la legge dell' 8 luglio 1931 è stato istituito anche un fondo cantonale per l'assistenza pubblica e per le assicurazioni sociali. Al fondo è stata assegnata quale dotazione la somma pertoccata allo stato sulla successione della Sra. Corinna Steger. L'ammontare del fondo va al 31 decembri 1933 di Fr. 836.977.

Da parte sua la Sezione Ticino della Fondazione svizzera „Per la Vecchiaia“, per quanto sorta solamente nel 1919, ha svolto un'opera molto benefica. Dai Fr. 450 circa della prima colletta è arrivata a Fr. 26.500 circa con la colletta del 1933. Dai 437 assistiti del 1924, con una



Vecchia all'arcolaio.

media di Fr. 11.20 per ciascuno, è arrivata a 727 nel 1933, con una media di Fr. 55.75. Durante i 15 anni della sua esistenza, la Fondazione „Per la Vecchiaia“ ha raccolto altre Fr. 165.000 ed ha distribuito oltre Fr. 246.000. Per chi sa quanto le iniziative nuove stentino a farsi strada nel nostro paese, anche se gli scopi che perseguono sono i più degni di ammirazione e di appoggio, questi risultati sono molto significativi e rivelano tutto un lavoro di pazienza e di diligente organizzazione. Ciò non deve però far dimenticare che molto cammino ancora resta da percorrere, che molte miserie attendono di essere sollevate.

A proposito è giunto pertanto il decreto 13 ottobre 1933 col quale l'Assemblea Federale ha deciso di mettere a disposizione della Fondazione „Per la Vecchiaia“ e dei Cantoni otto milioni all'anno per soccorrere i vecchi, le vedove e gli orfani bisognosi, a far capo dal 1934, e precisamente 7 milioni a disposizione dei Cantoni e 1 milione a disposizione della Fondazione „Per la Vecchiaia“. La quota spettante al Cantone Ticino sarebbe ogni anno di

Fr. 270.000 circa. Quella spettante alla Sezione Ticino della „Pro Vecchiaia“ si aggirerà sui 35—40.000 franchi.

Non appena emanata l'ordinanza federale 9 marzo 1934 concernente la ripartizione fra i Cantoni della somma destinata dalla Confederazione al soccorso dei vecchi, delle vedove e degli orfani bisognosi, il Dipartimento dell'Interno si metteva all'opera per preparare un progetto di riparto della quotaparte spettante al nostro Cantone. A tal fine faceva allestire una statistica dei vecchi, delle vedove e degli orfani di nazionalità svizzera domiciliati nel Ticino. In seguito convocava ad una riunione i rappresentanti della „Per la Vecchiaia“ per uno scambio di vedute. In tale riunione veniva stabilito un accordo nel senso:

- a) che alla Sezione ticinese della Fondazione „Per la Vecchiaia“ sarebbe stato corrisposto un sussidio di fr. 15,000;
- b) che l'assegnazione dei sussidi sarebbe stata fatta da una Commissione cantonale di 7 membri presieduta dal Direttore del Dipartimento dell'Interno di cui avrebbero fatto parte 3 rappresentanti della „Per la Vecchiaia“;
- c) che per ottenere i sussidi sarebbe stato necessario inoltrare al Dipartimento dell'Interno un'apposita istanza e che in ogni comune tali domande avrebbero dovuto essere preavvisate da una Commissione di tre membri di cui avrebbe fatto parte di diritto il rappresentante della „Pro Vecchiaia“;
- d) che dei fr. 270,000 messi a disposizione dalla Confederazione sarebbero stati destinati:  
fr. 135,000 all'azione di soccorso dei vecchi, e  
fr. 60,000 all'azione di soccorso delle vedove e degli orfani, ritenuto che le persone già a carico della pubblica assistenza non avessero a beneficiare dei sussidi.

Il 20 luglio 1934 il Consiglio di Stato, sulla proposta del Dipartimento dell'Interno, emanava un decreto esecutivo in cui venivano sanzionate le decisioni prese e fissate le direttive da seguirsi nell'assegnazione dei sussidi. A stregua di tale decreto hanno, di regola, diritto al sussidio:

1. Coloro che possiedono una sostanza imponibile non superiore a fr. 2000 (duemila);

2. Coloro che figurano nelle tabelle d'imposta per una rendita non superiore a fr. 400 (quattrocento).

Non hanno diritto al sussidio:

- a) coloro che sono stati privati dei diritti politici;
- b) coloro che tengono cattiva condotta o che sono dediti al bere;
- c) coloro che sono o che possono essere assistiti dai parenti a norma dell'art. 328 del C.C.S.

Degno di nota è, in tale decreto, l'art. 11, il quale dispone che sia della Commissione cantonale come di quelle comunali possono far parte anche le donne, purchè siano maggiorenni, abbiano la nazionalità svizzera e siano domiciliate nel Cantone. È un giusto riconoscimento che viene fatto dal Consiglio di Stato all'opera che svolge senza tregua ed in silenzio la donna nel campo della beneficenza.

Il 3 ottobre 1934 il Consiglio di Stato procedeva alla nomina della Commissione cantonale, chiamando a farne parte i signori:

Avv. Gastone Bernasconi in Lugano  
Ing. Antonio Maggi in Mendrisio  
Umberto Perrucchini in Locarno  
Emilio Legobbe in Lugano  
Prof. Luigi Pedruzzi in Bellinzona  
Dr. Gino Martini in Bellinzona.

I primi tre erano stati designati dalla „Per la Vecchiaia“ quali suoi rappresentanti.

Nel frattempo il Dipartimento dell'Interno aveva preparato un modulo di domanda ed emanato le disposizioni necessarie perchè i moduli fossero messi a disposizione degli interessati e fossero ritornati al Dipartimento entro il 15 ottobre debitamente preavvisati dalle Commissioni comunali. Si era inoltre accertato che in ogni comune la Commissione fosse stata nominata e che fosse stato chiamato a farne parte il rappresentante designato dalla „Per la Vecchiaia“.

È opinione del sottoscritto che il sistema adottato abbia a dare buoni risultati. In ogni modo se qualche

difetto, come è inevitabile, si rivelerà, si potrà studiare il modo di rimediarsi in avvenire.

Intanto la Commissione cantonale si è già riunita una volta e, preso atto che sono state inoltrate circa 2750 domande di sussidio, di cui quasi 2000 concernenti dei vecchi, ha incaricato il sottoscritto ed il Signor Prof. Pedruzzi di separare quelle domande che devono senza altro essere ammesse da quelle che sollevano qualche dubbio o che dovrebbero essere scartate perchè non soddisfano le condizioni richieste dall'ordinanza federale e dal decreto esecutivo cantonale. Queste ultime domande saranno esaminate in seguito collegialmente.

La Commissione ha risolto inoltre:

a) Di dedurre dal sussidio che sarà stanziato per i vecchi l'importo che ha già assegnato loro la „Per la Vecchiaia“;

b) di tenere in disparte una certa somma da ripartire fra coloro che in un eventuale ricorso contro la decisione della Commissione avessero a giustificare il loro bisogno;

c) di versare i sussidi per il tramite dei Municipi, ritenuto che i rappresentanti comunali della „Per la Vecchiaia“ abbiano ad accertarsi che i sussidi vadano effettivamente a finire nelle mani dei bisognosi e non vengano eventualmente trattenuti in acconto delle imposte o per altri motivi.

Mi pare di avere dimostrato in questa breve relazione che le autorità ed i dirigenti della Sezione Ticino della Fondazione svizzera „Per la Vecchiaia“ hanno compiuto il loro dovere. Sono certo che altrettanto farà la popolazione cosicchè anche in avvenire, e sempre meglio, abbiano ad essere reso meno tristi gli ultimi anni di vita dei vecchi bisognosi. Teniamo sempre presente che il grado di civiltà di un popolo è rivelato dalla pietà che esso ha per i propri vecchi.

Dr. Gino Martini,  
Segretario del Dipartimento dell' Interno.

---